

COMUNE DI AIRASCA



COMUNE DI AIRASCA
N° Prot. 000768
- 3 LUG 2015
X Classe 1 Fasc.

COMUNE DI AIRASCA

Provincia di Torino
Ufficio Tecnico Comunale

SCHEMA DI CONVENZIONE

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° DEL.

COMUNE DI AIRASCA

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA
A DESTINAZIONE RESIDENZIALE

ZONA : PEC 12 – P18

FOGLIO N° 25 mappale n° 221 - 222
FOGLIO N° 26 mappale n. 992 – 993

CONVENZIONE EDILIZIA TRA IL COMUNE AIRASCA

E LA SOCIETA' EDILART DI CASARONE WALTER E MAURO E C. S.A.S.

L'anno duemila..... addì _____ del mese di _____ nella sala consiliare del Palazzo Municipale in Via Roma n° 118, avanti a me dott. Notaio in, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo alla presenza dei Sigg.

testimoni cognitivi aventi tutti i requisiti di legge richiesti, sono comparsi i Signori:

Arch. Marco BIANCO nato a Torino il 30.01.1963 il quale non agisce in proprio ma per conto del Comune di Airasca nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo (codice fiscale 85002910017) in forza di provvedimento del Sindaco n° del ed i Signori....., residenti in via

PREMESSO

- che il signor CASARONE Walter, legale rappresentante della Società EDILART di CASARONE Walter e Mauro e C. s.a.s, ha presentato in data prot. al Comune di Airasca istanza rubricata in pari data al n. del registro dei Permessi di Costruire, Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa a destinazione residenziale, per l'utilizzazione del terreno di proprietà, sito in Airasca in via Roma ed identificato in Catasto e nelle relative mappe al Foglio n. 25 particella numero 221 – 223 e Foglio n. 26 particella n. 992 - 993 per una superficie complessiva di mq. 2198 mq Catastali, incluso nella zona PEC12 – P18 del vigente P.R.G.C. del Comune di Airasca;
- che la suddetta pratica è stata esaminata dalla Commissione Igienico Edilizia nella seduta del con esito.....”;
- che con deliberazione consiliare è stato approvato il sopra citato Piano Esecutivo Convenzionato relativo alla zona PEC12 – P18 del vigente P.R.G.C. e contestualmente si è approvato lo schema della convenzione che regola i rapporti tra i richiedenti e l'Amministrazione Comunale;
- che le N.t.A del P.R.G.C. all'art. 22 ter, 8° comma subordinano la realizzazione dell'intervento alla messa in sicurezza idraulica del Canale del Nicola Bassa;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 10.04.2009 è stato approvato il progetto esecutivo presentato dall'Ing. BARRA Renato dello Studio Tecnico Associato Ingg. BARRA – PONS – RUZZON con studio in Pinerolo (TO) Piazzale Carro Alberto Dalla Chiesa 2, il quale prevede la messa in sicurezza idraulica del Canale del Nicola;
- che con determinazione n° 84 del 11/10/2010 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto, tramite apposito bando di asta pubblica, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del Canale del Nicola, che i lavori sono terminati in data 18.01.2012 ed è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei sopra citati lavori con determinazione del Settore Tecnico n. 50 del 09.10.2013;
- che pertanto con il collaudo a mezzo Certificato di Regolare Esecuzione è stata risolta la criticità idraulica della prima parte del canale ed in particolare per la specifica zona edificata esistente a valle della zona di intervento nella quale è inserito la zona normativa del PEC12;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

La premessa narrativa forma parte sostanziale ed integrante della presente convenzione.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa a destinazione residenziale sul terreno sito nel Comune di Airasca in Zona Normativa di PRGC denominata PEC12 – P18, distinto a Catasto Foglio n. 25 particella numero 221 – 223 e Foglio n. 26 particella n. 992 – 993 per una cubatura edificabile pari a mc. 1.232,55

ART. 3 ELABORATI DEL PROGETTO

Gli elaborati del progetto sono:

- copia del documento comprovante il titolo di proprietà del terreno sul quale viene proposto l'intervento;
- all. 1/tav.U – Area P.E.C 12: Estratti di piano e catastale, Planimetria attuale, Planimetria di progetto, Aree oggetto di dismissione, Piante, Prospetti e Sezioni indicative, Calcoli e verifiche urbanistiche, in scala 1: 1000, 500, 200, 100, 50.
- all. 2 – Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- all. 3 – Relazione tecnica illustrativa, Relazione finanziaria e Norme tecniche di attuazione del P.E.C;
- all. 4 – Computo metrico estimativo relativo alla esecuzione delle opere di urbanizzazione oggetto di asservimento ad uso pubblico;
- all. 5 – Bozza schema di convenzione
- all. 6 – Relazione geotecnica sul sito oggetto di intervento;

pervenuti in data 03.07.2015 prot. 0004768

Di tutti gli atti costituenti il progetto esecutivo, i componenti dichiarano di avere piena conoscenza e per loro espressa volontà e col mio consenso, non vengono allegati al presente atto ma rimangono depositati presso il Settore Tecnico del Comune di Airasca.

ART. 4 OPERE DI URBANIZZAZIONE

I soggetti attuatori, in relazione al disposto del comma n. 3 dell'art. 45 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i., si obbligano per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione previste nel Progetto esecutivo di cui ai seguenti articoli 5, 6 e 7, entro 36 mesi dalla data di stipulazione della presente

convenzione e comunque entro e non oltre la data di ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato ad uso civile abitazione plurifamiliare e con annesso rimesse auto.

Il Titolo abilitativo delle Opere di Urbanizzazione di cui sopra sarà rilasciato, da parte del Comune di Airasca, preventivamente o contestualmente al Titolo abilitativo del fabbricato ad uso civile abitazione plurifamiliare con annesso rimesse auto.

I lavori inerenti le opere di urbanizzazione devono obbligatoriamente avere inizio contestualmente o preventivamente ai lavori relativi alla edificazione da realizzarsi nel Progetto.

In ogni caso le opere di urbanizzazione devono essere realizzate e ultimate prima dell'ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 13.

Il progetto delle opere di urbanizzazione è a totale carico dei soggetti attuatori e dovrà essere redatto in conformità alle vigenti disposizioni che regolano la progettazione delle opere pubbliche ed in particolare dovrà essere redatto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. che definiscono le caratteristiche del progetto "definitivo" ed "esecutivo".

Il progetto sarà approvato dall'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale. I lottizzanti riconosceranno al Comune il diritto di controllare la regolare esecuzione di tutte le opere previste attraverso la sorveglianza del Settore Tecnico Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere opportune varianti al progetto esecutivo qualora in fase realizzativa insorgessero mutate esigenze normative e di utilità pubblica.

Qualora in sede di controllo, risultassero inadempimenti di qualsiasi natura, si procederà a norma del successivo art. 13.

I soggetti Attuatori autorizzano il Comune a valersi sulla garanzia prestata ai sensi del successivo art. 10, qualora le opere di urbanizzazione previste nella presente Convenzione, non risultassero in tutto o in parte realizzate in conformità al progetto approvato, secondo il giudizio del Settore Tecnico Comunale o del collaudatore e ciò indipendentemente dalla giudiziale dichiarazione d'inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione.

Le opere di urbanizzazione saranno realizzate in un unico lotto e la fine dei lavori e conseguente collaudabilità delle opere stesse avverrà prima della richiesta di agibilità del fabbricato.

ART. 5 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DESCRIZIONE E ONERI PER L'ESECUZIONE

I soggetti attuatori, in relazione all'art. 45, comma 1, della Legge Regionale 56/77, si obbligano per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo a sostenere le spese relative alla realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione primaria relative al Progetto in oggetto:

- Riempimento di terreno e formazione allargamento stradale e parcheggi, con pavimentazione bituminosa,;
- Realizzazione di caditoia stradale fino in corrispondenza del canale comunale;
- Realizzazione delle strisce a terra di delimitazione dei parcheggi;

il tutto come da progetto esecutivo depositato che riporta la loro definizione grafica nella TAV. Urb. "Opere di urbanizzazione progetto esecutivo."

L'importo di tali opere, viene desunto dal computo metrico estimativo all' uopo presentato come da progetto ed è quantificato in € **22 370.70** al netto dell'I.V.A.

Tale importo, viene riconosciuto, ai fini della sua scomputabilità, dagli oneri di urbanizzazione primaria dovuti, nella percentuale del 70%, ai sensi della deliberazione consiliare n. 33 del 19.06.2000 e perciò per un importo di € **15 659.49**

Ai fini della determinazione dell'importo delle opere effettivamente scomputabili nonché dell'effettivo ammontare degli oneri di urbanizzazione, verranno assunte le risultanze del collaudo tecnico-amministrativo.

Le opere di urbanizzazione primaria saranno dismesse gratuitamente al Comune, secondo le modalità di cui all'art. 10 della presente convenzione.

La realizzazione, il collaudo e la cessione delle opere di urbanizzazione primaria seguiranno le procedure descritte nella presente Convenzione agli articoli 4, 8 e 10.

Di conseguenza i soggetti attuatori dovranno versare a conguaglio oltre la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, la somma di € 3.161,54 (€ **18 821,03 – 15 659.49**) in quanto l'importo ricavato dalle Tabelle Parametriche risulta essere pari a € **18 821,03** (mc. 1 232,55 x € **15.27/mc**) e quindi maggiore all' importo realizzato.

Eventuali rateizzazioni del pagamento degli oneri saranno concesse al momento del rilascio del permesso di costruire, in conformità a quanto disposto con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

I soggetti attuatori non avranno diritto al rimborso delle quote di urbanizzazione primaria e/o secondaria già versate al Comune di Airasca, qualora rinunciassero in tutto o in parte alla esecuzione dell'edificio concesso.

ART. 6 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DESCRIZIONE E ONERI PER L'ESECUZIONE

I soggetti attuatori, in relazione al disposto del punto 2 dell'art. 45 della L.R. 56/77 e s.m.i., si obbligano per se', successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumere in quota parte gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi della Legge n. 10/77 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli oneri che i soggetti attuatori devono versare al Comune, calcolati sulla base delle aliquote stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 24 del 19/03/2015, , ammontano ad € 20.484,98 (€ 16,62/mc. X mc. 1.232,55) e saranno versati come indicato nella lettera di richiesta del Settore Tecnico Comunale.

Il Comune si riserva la facoltà di impiegare i contributi previsti nel presente articolo anche nell'esecuzione di una sola opera organica di urbanizzazione a carattere sociale.

I contributi di € 20.484,98 per opere di urbanizzazione secondaria dovranno essere versati dai titolari del titolo abilitativo prima del rilascio dello stesso , fatto salva la possibilità di avvalersi della rateizzazione del pagamento prevista dalla deliberazione consiliare n. 4 del 28.01.2000 se applicabile.

I soggetti attuatori non avranno diritto al rimborso delle quote di urbanizzazione primaria e secondaria già versate al Comune qualora rinunciassero in tutto od in parte all'esecuzione dell'edificio concesso.

Resta inteso che variando gli importi della deliberazione consiliare n. 24 del 19/03/2015, il contributo sarà commisurato alla quota in vigore nel momento del rilascio del singolo Permesso di Costruire (o Denuncia di Inizio Attività).

ART. 7 OPERE DI URBANIZZAZIONE INDOTTA

Non vengono realizzate opere di urbanizzazione indotta, così come definite all'art. 51 punto 3 della L.R. 56/77.

ART. 7 bis MONETIZZAZIONE AREE

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/77 occorre prevedere almeno mq. 25 di aree di servizio per ogni abitante insediabile e cioè almeno mq. 341.91

Il P.E.C. prevede una dotazione di standards pari a mq. 298.80 inferiori di mq. 341.91 minimi richiesti dalla Legge come previsioni in loco.

Gli ulteriori mq 43.11 mancanti per verificare lo standards complessivo di mq 25/abitante verranno monetizzati.

Gli oneri per la monetizzazione delle aree che i soggetti attuatori devono versare al Comune prima o contestualmente alla firma della presente convenzione, calcolati sulla base delle aliquote stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 13/05/2002 ammontano a € 1 120.86 (43.11 mq x € 26,00/mq).

ART. 8 COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Le opere di urbanizzazione primaria realizzate in dipendenza del presente atto saranno soggette a collaudo.

Tale collaudo dovrà avvenire secondo i disposti del D. Lgs. N. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti in materia, anche intervenute durante il corso dei lavori.

Nella fase di collaudo si provvederà alla verifica di quanto dovuto per gli oneri di urbanizzazione in ragione della volumetria effettivamente edificata rispetto all'importo delle opere di urbanizzazione riconosciute a scomputo. Eventuali differenze che risultassero rispetto alle stime riportate nella presente convenzione, dovranno essere corrisposte al Comune entro 30 giorni dall'avvenuto collaudo favorevole.

La nomina del Collaudatore è di competenza dell'Amministrazione Comunale. Le operazioni di collaudo dovranno essere ultimate entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico.

L'esito favorevole del collaudo è condizione imprescindibile per la certificazione di abitabilità ai sensi del D.P.,R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.

I Soggetti Attuatori si impegnano pertanto a presentare l'istanza per il rilascio dei suddetti certificati soltanto dopo l'avvenuto collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione.

Tutte le spese di collaudo, ivi comprese le competenze del collaudatore sono a totale carico dei Soggetti Attuatori o aventi causa.

Dette competenze professionali per il collaudo, saranno corrisposte dai Soggetti Attuatori direttamente al Comune di Airasca prima dell' inizio delle operazione del collaudo stesso.

Al termine del collaudo e dopo la presentazione al Comune da parte del collaudatore dell' esito del collaudo stesso il Comune provvederà a liquidare la parcella a tale professionista.

Lo svincolo definitivo delle polizze fidejussorie o delle cauzioni di garanzia dell' esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione è condizionato al rimborso delle competenze e al parere favorevole del collaudatore.

Tale onere non è scomputabile dal contributo di urbanizzazione

ART. 9 COSTO DI COSTRUZIONE, GARANZIE E FIDEIUSSONI

Resta inteso che per l'intervento edilizio oggetto della presente convenzione dovrà essere versato un contributo commisurato al costo di costruzione, di cui all'art. 6 della Legge n. 10/77 e s.m.i. e Legge Regionale n 56/1977, da quantificarsi al momento del rilascio della Permesso di Costruire e da versare secondo le modalità che verranno impartite dall'Amministrazione Comunale con apposita nota scritta.

Eventuali rateizzazioni del pagamento del costo di costruzione saranno concesse al momento del rilascio della Permesso di Costruire stesso, in conformità a quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale.

I soggetti attuatori a garanzia della regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, rilasciano all'atto della firma della presente convenzione, una cauzione per l'importo di € 17.225,43 (€ 15.659,49 importo scomputabile + IVA 10%) mediante fidejussione bancaria o assicurativa a favore del Comune.

I soggetti attuatori a garanzia dell'eventuale regolare pagamento rateizzato del conguaglio oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e relativo costo di costruzione rilasceranno prima del ritiro del Permesso di Costruire, una cauzione per un importo pari alla somma delle seconde rate degli stessi aumentata del 100% per eventuali interessi di ritardato pagamento di cui all'art. 3 della Legge 28/02/1985 n° 47 e s.m.i. mediante fidejussione bancaria o assicurativa a favore del Comune.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzie prestate qualora all'esito del collaudo le opere non risultino in tutto o in parte realizzate o non siano collaudabili o non siano state versate nei termini le relative seconde rate.

Il provvedimento di svincolo finale della garanzia verrà adottato con determina del Responsabile del Settore Tecnico Comunale.

ART. 10 CESSIONE AREE ED OPERE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA PREVIO COLLAUDO

I soggetti attuatori del Progetto, in relazione al disposto del punto 1 del primo comma dell'art. 45 della Legge Regionale 05.12.1977 n. 56, si obbligano per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo a cedere le opere di urbanizzazione primaria (realizzazione di parcheggio pubblico, area di manovra e caditoia stradale) e le relative aree, così come descritte nell' art. 5 della presente Convenzione ed indicate nella tavola n. 2 del Progetto, per una superficie complessiva di mq. 298.80.

Tutto il terreno dismesso verrà ceduto gratuitamente in proprietà al Comune di Airasca, libero da persone o da cose, da liti pendenti e da trascrizioni di pregiudizio, con le più ampie garanzie e con formale rinuncia a ogni diritto di retrocessione o restituzione qualora, per qualsiasi ragione, l'area destinata all'edificazione non venisse in tutto o in parte utilizzata nei termini previsti.

La cessione di detta area dovrà avvenire con apposito atto pubblico notarile entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di comunicazione da parte del Comune di Airasca di avvenuta approvazione del collaudo favorevole.

Le spese dell'atto di cui sopra nonché gli oneri derivanti dalle pratiche di frazionamento delle aree sono a totale carico dei soggetti attuatori.

ART. 11 DISMISSIONE DI AREE A SODDISFACIMENTO DEGLI STANDARD URBANISTICI

La quantità di aree destinate a servizi che vengono dismesse, ammonta complessivamente a mq. 298.80

Gli ulteriori mq 43.11 mancanti per verificare lo standards complessivo di mq 25/abitante verranno monetizzati.

ART. 12 SANZIONI

Qualora gli adempimenti previsti ai precedenti articoli della presente convenzione non venissero rispettati nei tempi e nelle forme descritti, verranno applicate le seguenti sanzioni:

1. per il mancato o ritardato pagamento del contributo di concessione si applica quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 47/85 e s.m.i.,
2. per il mancato, parziale o ritardato adempimento nella realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui agli articoli precedenti, una sanzione, a carico del proponente o aventi causa, pari ad 1/10 del valore delle opere non ancora realizzate, la quale verrà aumentata di un ulteriore decimo per ogni quindici giorni successivi di ritardo,
3. per il ritardato versamento di quanto dovuto a saldo degli oneri di urbanizzazione, a seguito delle risultanze del collaudo, si procederà ad irrogare una sanzione pari ad 1/10 dell'importo dovuto, calcolato per ogni giorno di ritardo dal trentesimo giorno dalla data di notifica della richiesta di saldo,
4. per il mancato o ritardato versamento al Comune dell'onere del collaudatore, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla notifica, si provvederà all'incameramento della fidejussione per l'importo relativo.

Per la riscossione delle sanzioni di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 si procederà con ingiunzione emessa dal Responsabile del Servizio Finanziario a norma degli art. 2 e seguenti del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14/04/1910 n. 639.

In caso di inadempimenti di cui al punto 2 del presente articolo, il Comune con invito scritto e notificato prescriverà ai Soggetti Attuatori o aventi causa l'esecuzione di ogni opera e lavoro occorrente a soddisfare gli impegni assunti.

Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla notifica, il Comune previo avviso ai Soggetti Attuatori o aventi causa e senza bisogno di ulteriori formalità, procederà all'esecuzione delle opere e dei lavori necessari a spese dei soggetti stessi, avvalendosi della garanzia disponibile, salva ogni altra azione per danni.

ART. 13 REVISIONE PREZZI

Per le opere realizzate dai soggetti attuatori non si darà luogo ad alcuna revisione prezzi.

ART. 14 RINUNCIA ALLA RETROCESSIONE DELLE AREE

La cessione delle aree di cui ai precedenti articoli, qualora non contestuale alla firma della presente Convenzione, sarà accompagnata dalla formale rinuncia ad ogni diritto di retrocessione, anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, le aree destinate all'edificazione, non siano totalmente o parzialmente utilizzate dai soggetti attuatori, successori ed aventi causa.

ART. 15
PASSAGGIO DI PROPRIETA'AREE ED OPERE E LORO MANUTENZIONE

Con il passaggio di proprietà delle aree ed opere, viene mantenuto dai proponenti e aventi causa l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e opere di urbanizzazione così come resta in carico interamente al proponente o avente causa la manutenzione annuale del canale delimitante l'area di intervento a nord al fine di garantire la continuità di deflusso dell'acqua.

ART. 16
ALIENAZIONE AREA DEL PROGETTO

Qualora i soggetti attuatori procedano alla alienazione delle aree oggetto del Progetto, trasmetteranno agli acquirenti gli oneri di cui alla presente Convenzione. I Soggetti Attuatori e gli acquirenti restano solidamente responsabili con il Comune di tutti gli obblighi assunti.

ART. 17
TRACCIAMENTI

Subito dopo l'approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione i Soggetti Attuatori si obbligano a tracciare a propria cura e spesa, l'area in dismissione, le delimitazioni dell'isolato e quant'altro attiene al piano stesso, riferenti alle opere di urbanizzazione primaria, con l'apposizione di picchetti inamovibili, la cui posizione dovrà essere riportata sulla planimetria d'insieme del Progetto, con gli opportuni riferimenti. Dell'avvenuto tracciamento dovrà essere data comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, per gli eventuali controlli che si rendessero necessari.

ART. 18
OBBLIGHI E SANZIONI PER CAMBI DI DESTINAZIONI D'USO
DEGLI EDIFICI

Mutamenti di destinazione d'uso, se ammissibili in riferimento al P.R.G.C. vigente saranno oggetto di specifica richiesta ed eventualmente autorizzati secondo le procedure previste nelle Norme Tecniche di Attuazione.

Mutamenti delle destinazioni non debitamente autorizzati saranno sanzionati con le modalità dell'art. 7 Legge 28/02/1985 n. 47, ferma restando l'esclusione per le ipotesi di cui al II comma art. 8 Legge 47/85.

ART. 19
PICCOLE MODIFICHE

Da richiedersi con il normale iter di variante al permesso di costruire.

ART. 20
TRASCRIZIONE

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari di Pinerolo a trascrivere il presente atto, con sollievo dello stesso Conservatore ad ogni responsabilità a riguardo.

ART. 21
SPESE DI UFFICIO

Sono a totale carico dei Soggetti attuatori le spese relative alla stipulazione, registrazione e trascrizione della presente Convenzione e dei conseguenti atti traslativi delle proprietà in essa previsti.

ART. 22
NORME DI RINVIO

Per quanto non contenuto nella presente, si fa riferimento alle leggi e regolamenti sia generali che comunali in vigore al momento della stipula e alla presente convenzione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da me scritto in parte ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto ai comparenti che lo confermano e lo sottoscrivono.